SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2015.

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF, prevedendo, in particolare, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento, e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non può essere superiore a 2,1 punti percentuali;

Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento, si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, a norma dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono maggiorare l'aliquota fino allo 0,50 per cento;

Visto l'articolo 3-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale dispone che, esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera *a)*, e 3, comma 5, lettera *a)*, dello stesso decreto legge, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Visto l'articolo 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che ai commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario;

Visto l'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, che prevede la possibilità per la regione di adottare un Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF durante la vigenza del Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina le condizioni di obbligatorietà per la presentazione di un Piano di rientro dai deficit sanitari, legate al raggiungimento dello standard dimensionale del disavanzo del servizio sanitario regionale, ovvero alla presenza di un disavanzo di gestione non coperto e i successivi commi 78 e 79 che dispongono, tra l'altro, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, e l'incremento automatico in misura fissa dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone tra l'altro che, per la regione sottoposta al Piano di rientro, resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge, n. 311 del 2004 e che a determinate condizioni e nei limiti ivi indicati la stessa regione ha la possibilità di ridurre la predetta maggiorazione;

Visto l'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede, tra l'altro, l'aumento in misura fissa dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, che consente alle regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate, la possibilità della prosecuzione del Piano di rientro, secondo appositi programmi operativi, o di presentare un nuovo Piano di rientro, con la conseguente applicazione dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dei commi da 80 a 86 della legge n. 191 del 2009;

Visti l'articolo 2, comma 93, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina la possibilità, per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, di chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo Piano di rientro, approvato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004;

Visto l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilità per la regione Campania di destinare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 o anche il raddoppio dell'aumento stesso, alla copertura del Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto;

Visto l'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale prevede che per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, e che il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 dello stesso articolo 11, destinato al Piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti;

Visto l'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che ciascuna regione e Provincia autonoma può maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con propria legge, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'articolo 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiunti dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i quali stabiliscono che, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale all'IRPEF comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prescrive che in sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 1, lettera *a)*, è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Considerato che il sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, è quello individuato dal decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 nel sito internet www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare le informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali;

Considerata la necessità di individuare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e di stabilire le modalità applicative per l'invio e la pubblicazione degli stessi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015 ;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la pubblicazione nel sito Internet www.finanze.it. Detti dati sono riportati nella "Tabella" di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e devono essere inseriti, seguendo le istruzioni ivi contenute, utilizzando un foglio di calcolo che rispetti la struttura della tabella stessa.

2. La trasmissione della "Tabella" di cui all'allegato A è effettuata, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, esclusivamente in via telematica, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo df.dltff@pce.finanze.it.

3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritrasmettono la "Tabella" di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della Tabella di cui all'allegato A.

5. La mancata trasmissione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro i termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le Regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata ritrasmette la "Tabella" di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

Norme finali

1. In sede di prima applicazione, i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno 2015 sono inviati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità stabilite dall'articolo 1, entro 15 giorni successivi alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2015

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

ALLEGATO A

ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l'anno ______

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	NORME DI RIFERIMENTO
			fino a 15.000 euro			
			oltre 15.000 e fino a 28.000 euro			
			oltre 28.000 e fino a 55.000 euro			
			oltre 55.000 e fino a 75.000 euro			
			oltre 75.000 euro			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel campo:	occorre indicare:
REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	la denominazione della Regione o della Provincia autonoma
COD.REG	il codice regione di cui alla "Tabella addizionali regionali all'Irpef" contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello unico persone fisiche-fascicolo 1
ALIQUOTA UNICA	l'aliquota unica dell'addizionale regionale all'IRPEF complessivamente applicabile.
ALIQUOTA	le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF complessivamente applicabili in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	le fattispecie per le quali sono state approvate particolari modalità di applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF
NORME DI RIFERIMENTO	le norme regionali che disciplinano l'addizionale regionale all'Irpef e quelle nazionali che influiscono sulla determinazione dell'aliquota

15A02768

DECRETO 10 aprile 2015.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 aprile 2015 e scadenza 20 aprile 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2015, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 7 novembre 2014 e approvato dalla CONSOB con delibera n. 19101 del 14 gennaio 2015;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.431 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 aprile 2015 e scadenza 20 aprile 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca IMI S.p.A. e a UniCredit S.p.A., nonché a ICCREA Banca S.p.A. e a Method Investments & Advisory Ltd con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Information Memorandum" del 10 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 20 aprile 2015;

scadenza: 20 aprile 2023;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi", secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 20 ottobre ed il 20 aprile di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 20 ottobre ed il 20 aprile di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 16 aprile 2015 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,50%;

prezzo di emissione: 100%;

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 20 aprile 2015.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità e secondo le modalità descritte nell'"Information Memorandum" del 10 aprile 2015, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2015 salvo chiusura anticipata (la "Prima Fase") e l'altra il 16 aprile 2015 (la "Seconda Fase"), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione "Distribuzione e Mercato Secondario" del citato "Information Memorandum" del 10 aprile 2015, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso "Information Memorandum".

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà determinato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato "BTP Italia" durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un "premio di fedeltà" pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 13 aprile 2015 e terminerà alle ore 17,30 del 15 aprile 2015, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (14 aprile 2015).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa italiana, entro le ore 13,00 del 14 aprile 2015. Nel terzo giorno di collocamento (15 aprile 2015), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle ore 14.00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento.

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 16 aprile 2015 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

È affidata a Banca IMI S.p.A. e a UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.; è altresì affidato a ICCREA Banca S.p.A. e a Method Investments & Advisory Ltd il compito di coadiuvare le predette banche nelle attività previste dall'"Information Memorandum" del 10 aprile 2015. Con i medesimi istituti è concluso un "Accordo di sottoscrizione" in data 10 aprile 2015, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., nonché a ICCREA Banca S.p.A. e a Method Investments & Advisory Ltd, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A.;

0,01% suddiviso in parti uguali fra ICCREA Banca S.p.A. e Method Investments & Advisory Ltd.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite di Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'"Accordo di sottoscrizione".

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare

nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il "Decreto Trasparenza").

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare le proposte di acquisto nella Prima Fase piuttosto che nella Seconda Fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal "Decreto Trasparenza"; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 11 maggio 2015.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda Fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'offerta totale indicativa stabilita dall'emittente al termine della Seconda Fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto equi-proporzionale, con arrotondamento per eccesso al taglio unitario (mille euro). Tale meccanismo assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:

Quantità eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per eccesso al taglio unitario [quantità offerta indicativa x (quantità della singola proposta di acquisto / quantità totale delle proposte di acquisto)].

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed ai relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione e della conseguente quotazione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento, che sarà l'unico utilizzato per i titoli collocati nella Seconda Fase del periodo di collocamento. Inoltre, al fine di consentire il riconoscimento del "premio di fedeltà" di cui all'art. 1 ai partecipanti ammessi alla Prima Fase, ai BTP Italia collocati nella Prima Fase verrà attribuito un codice ISIN speciale. Tale codice ISIN speciale verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali durante la Prima Fase di collocamento e di centomila euro nominali durante la Seconda Fase di collocamento; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto e tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'Indice "FOI senza tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$CI_{d,m} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero $\text{indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero $\text{indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[CI, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

Rivalutazione Capitale = Capitale Nominale minimo * Max [CI - 1, 0].

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{d,m} = NIfoi_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (NIfoi_{m-2} - NIfoi_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

$NIfoi_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

$NIfoi_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\textbf{NIS}_m = NIfoi_{m-1} * \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'"Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima Fase del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali nel corso della Seconda Fase; eventuali ordini o proposte di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 20 aprile 2015 la Banca d'Italia riceverà, da Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "Express II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 20 aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 11 maggio 2015.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Art. 8.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'Onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02877

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 marzo 2015.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 otto-

bre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2013, n. 303;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione», con cui la Commissione, oltre a ravvisare l'opportunità di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica, ha fatto presente che una valutazione esterna della rete di reazione di emergenza dell'Unione, "Evaluation of the EU rapid response network, crisis management and communication capacity regarding certain transmissible animal diseases" effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell'Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria è ancora diffusa e che pertanto è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Rilevato in particolare:

che dall'inizio del mese di novembre 2014 sono stati confermati alcuni focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato la Germania, il Regno Unito, l'Olanda e l'Ungheria;

che nel mese di dicembre 2014 è stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 presso un'azienda di tacchini da carne appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale;

che nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

Vista la Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, il finanziamento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

Viste le previsioni di cui al paragrafo 2, lettera *b)* dell'art. 26 del Regolamento (UE) 1169/2011, relativamente all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici di nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del medesimo Regolamento, tra cui «Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105»;

Ritenuto pertanto non più necessario confermare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernenti le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste;

Ritenuto necessario altresì, nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale di disciplina delle misure di biosicurezza, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria, introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad elevata vocazione avicola;

Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 3, 4 e 5 sono abrogati;

b) all'art. 5-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria, approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015, recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, del contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

c) all'allegato A, capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti»:

1) al paragrafo 2, lettera *a)*, dopo la parola «mobili)» sono aggiunte le seguenti: «e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l'azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali»;

2) al paragrafo 2, lettera *c)* dopo la parola «industriale» sono inserite le seguenti: «di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne».

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2016 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
DE FILIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 1283

15A02767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2015.

Correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Prodotti DOP e IGP – Sezione Vini DOP e IGP;

Visti i successivi decreti con i quali sono state apportate alcune modifiche e correzioni a taluni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e talvolta nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare, anche al fine di adeguarli alle specifiche osservazioni preliminari for-

mulate dalla Commissione U.E., in merito alla conformità alla vigente normativa dell'U.E. delle stesse denominazioni e dei relativi fascicoli tecnici;

Vista la circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014, concernente disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali per la semplificazione del documento unico riepilogativo dei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani trasmessi alla Commissione entro il richiamato termine del 31 dicembre 2011, in conformità della quale entro il termine del 30 giugno 2014, sono stati inseriti nel sistema informatico E-Caudalie della Commissione U.E., i documenti unici riepilogativi semplificati dei citati vini DOP e IGP;

Considerato che in alcuni disciplinari dei vini DOP e IGP italiani e talvolta anche nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare – così come approvati, trasmessi alla Commissione U.E. e pubblicati ai sensi del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo inseriti nel sistema informatico della Commissione U.E., in conformità ai criteri stabiliti nella richiamata circolare n. 7580 del 3 febbraio 2014 – sono stati rilevati alcuni errori, sia d'ufficio che su segnalazione dei soggetti legittimati che a suo tempo hanno predisposto le relative proposte di disciplinari e fascicoli tecnici, nonché delle competenti Regioni e Province autonome;

Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori in questione, che sono evidenziati per ciascuna DOP e IGP nell'elenco alfabetico allegato al presente decreto, al fine di rendere i disciplinari in questione coerenti e conformi alla richiamata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini DOP e IGP, nonché di procedere, se del caso, alla conseguente correzione del fascicolo tecnico della relativa DOP e IGP, ovvero del documento unico riepilogativo del disciplinare, qualora gli errori in questione riguardino anche tale documento;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero l'elenco delle correzioni in questione e, conseguentemente, di dover procedere all'aggiornamento dei relativi disciplinari e, se del caso, dei fascicoli tecnici, già inviati alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011 e successivamente semplificati, entro il 30 giugno 2014, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di procedere all'aggiornamento dei disciplinari e, se del caso, dei fascicoli tecnici dei vini DOP in questione pubblicati sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di correzione degli errori richiamati in premessa, nei disciplinari di produzione delle DOP e IGP dei vini elencate in ordine alfabetico nell'allegato al presente decreto, sono apportate le modifiche evidenziate per ciascuna DOP e IGP nel medesimo allegato.

2. Le correzioni di cui al comma 1 sono inserite:

- nei disciplinari e, se del caso, nei fascicoli tecnici delle relative DOP e IGP, nell'ambito del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, a titolo di aggiornamento di quelli già inoltrati alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come aggiornati e semplificati, entro il 30 giugno 2014, in conformità alla procedura ed ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014 richiamata in premessa;

- nei disciplinari e, se del caso, nei fascicoli tecnici delle relative DOP e IGP pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, a titolo di aggiornamento di quelli già pubblicati sullo stesso sito ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Correzioni da apportare nei disciplinari di produzione e nel documento unico dei vini DOP e IGP di seguito elencati

1. IGP "Bergamasca" (PGI-IT-A1369):

- all'art. 1, la dicitura "Moscato rosso" è sostituita con la seguente: "Moscato" rosso (da Moscato di Scanzo N)";

- all'art. 4, comma 2, la dicitura "Bergamasca Moscato di Scanzo" è sostituita con "Bergamasca Moscato (da Moscato di Scanzo)";

- all'art. 4, commi 5 e 6, e all'art. 6, comma 2, dopo la dicitura "Bergamasca Moscato", inserire "(da Moscato di Scanzo)".

2. DOP "Bolgheri Sassicaia" (PDO-IT-A1671):

- all'art. 4, concernente norme per la viticoltura, è soppresso il comma 4.

3. DOP "Colli di Parma" (PDO-IT-A0292):

- all'art. 6: per la tipologia Colli di Parma "Malvasia Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce";

- all'art. 6: per le tipologie Colli di Parma "Spumante", "Chardonnay Spumante", "Pinot bianco Spumante" e "Sauvignon Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a demi–sec".

4. DOP "Colli di Scandiano e di Canossa" (PDO-IT-A0305):

- all'art. 6: per le tipologie Colli di Scandiano e di Canossa "Bianco Spumante", "Chardonnay Spumante", "Malvasia Spumante", "Pinot Spumante" e "Spergola Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce";

5. DOP "Lambrusco di Sorbara" (PDO-IT-A0332):

- all'art. 6: per le tipologie Lambrusco di Sorbara "Rosso Spumante" e "Rosato Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce".

6. DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" (PDO-IT-A0337):

- all'art. 6: per le tipologie Lambrusco Grasparossa di Castelvetro "Rosso Spumante" e "Rosato Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce".

7. DOP "Lambrusco Salamino di Santa Croce" (PDO-IT-A0342):

- all'art. 6: per le tipologie Lambrusco Salamino di Santa Croce "Rosso Spumante" e "Rosato Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce".

8. DOP "Modena" o "di Modena" (PDO-IT-A0347):

- all'art. 6: per le tipologie Modena o di Modena "Bianco Spumante", "Rosso Spumante", "Rosato Spumante", "Lambrusco Rosso Spumante", "Lambrusco Rosato Spumante" e "Pignoletto Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce".

9. DOP "Reggiano" (PDO-IT-A0351):

- all'art. 6: per le tipologie Reggiano "Bianco Spumante" e "Lambrusco Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce".

15A02755

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Arch. G.1 Verbania società cooperativa di architettura, urbanistica, studi economici e sociali», in Verbania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop. Arch G.1 Verbania società cooperativa di architettura, urbanistica, studi economici e sociali»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 141,883,00 si riscontra una massa debitoria di € 252.843,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 110.960,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Arch G.1 Verbania società cooperativa di architettura, urbanistica, studi economici e sociali», con sede in Verbania (codice fiscale 02218640031) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eraldo Arzuffi, nato a Domodossola (VB) il 21 settembre 1970, e domiciliato in Villadossola (VB), corso Italia, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02760

DECRETO 17 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «General Full Services società cooperativa in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «General Full Services Società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 171.699,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 258.765,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 88.129,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Full Services Società cooperativa in liquidazione», con sede in Ariccia (Roma) (codice fiscale 06859151000), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Giovanni Montella, nato a Roma il 9 ottobre 1972 ed ivi domiciliato in Viale Avignone n. 102.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02758

DECRETO 17 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.A. Energia Ambiente società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «E.A. Energia ambiente società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 169.110,00, si riscontra una massa debitoria di € 360.165,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 191.055,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.A. Energia ambiente società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Tivoli (Roma) (codice fiscale 07001520589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Balzano, nato il 16 novembre 1967 e domiciliato in Roma, Viale Avignone n. 102.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec».

Estratto determina V&A IP n. 548 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DELIX 2,5 mg tabletten 100 tabletten PVC/Al-Blisterpackung dalla GERMANIA con numero di autorizzazione 45696.01.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Triatec e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: PRICETAG SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia;

Confezione: TRIATEC "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili

Codice AIC: 043315035 (in base 10) 199VUV (in base 32)

Composizione: una compressa divisibile contiene:

Principio attivo: ramipril 2,5 mg.

Eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, ferro ossido giallo E 172.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipertensione.

Prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

• patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche) o

• diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Trattamento delle patologie renali:

• Nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria

• Nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

• Nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria ≥3g/die (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

• Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRIATEC "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili

Codice AIC: 043315035; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRIATEC "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili

Codice AIC: 043315035; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02711

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox».

Estratto determina V&A IP n. 546 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 15 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.01.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione LANSOX e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: PRICETAG SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia;

Confezione: LANSOX "15 mg capsule rigide" 14 capsule

Codice AIC: 043713027 (in base 10) 19Q0J3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule rigide

Ogni capsula contiene:

Principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

Eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido, polisorbato 80, silice colloidale anidra, laurilsolfato di sodio, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche

• Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica

• Trattamento dell'esofagite da reflusso

• Profilassi dell'esofagite da reflusso

• Eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori

• Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS

• Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2)

• Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica

• Sindrome di Zollinger-Ellison

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LANSOX "15 mg capsule rigide" 14 capsule

Codice AIC: 043713027; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LANSOX "15 mg capsule rigide" 14 capsule

Codice AIC: 043713027; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02712

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»

Estratto determina V&A IP n. 547 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Delix protect 10 mg Tabletten 100 tabletten PVC/Al-Blisterpackung dalla Germania con numero di autorizzazione 50295.00.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Triatec e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: TRIATEC "10 mg compresse" 28 compresse divisibili.

Codice AIC: 043315047 (in base 10) 199VV7 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione: una compressa divisibile contiene:

Principio attivo: ramipril 10 mg.

Eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipertensione.

Prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche) o

diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Trattamento delle patologie renali:

Nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria

Nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria $\geq$ 3g/die (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Triatec "10 mg compresse" 28 compresse divisibili

Codice AIC: 043315047; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Triatec " 10 mg compresse " 28 compresse divisibili

Codice AIC: 043315047; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02713

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra (IPC-EMA)»

Estratto determina V&A IP n. 566 del 20 marzo 2015

Al medicinale VIAGRA - 100 mg - Film-coated tablet - 4 tablets autorizzato dall'EMA con procedura di importazione parallela EMA/PD/2014/23852/N del 12/11/2014 e identificato con n. EU/1/98/077/010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione: Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister

Codice AIC: 043765015 (in base 10) 19RM8R (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo ogni compressa contiene 100 mg di sildenafil (come sale citrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister

Codice AIC: 043765015 - Classe di rimborsabilità: Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister

Codice AIC: 043765015 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A02714

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra (IPC-EMA)»

Estratto determina V&A IP n. 545 del 20 marzo 2015

Al medicinale LEVITRA - 20 mg - Film-coated tablet - 4 tablets autorizzato dall'EMA con procedura di importazione parallela EMA/PD/2014/21698/N del 14/05/2014 e identificato con n. EU/1/03/248/010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli.

Confezione: Levitra "20 mg compresse rivestite da film" 4 compresse in blister uso orale.

Codice AIC: 043819010 (in base 10) 19T802 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene 20 mg di principio attivo Vardenafil Cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Levitra "20 mg compresse rivestite da film" 4 compresse in blister uso orale.

Codice AIC: 043819010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Levitra "20 mg compresse rivestite da film" 4 compresse in blister uso orale

Codice AIC: 043819010; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A02715

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fedra»

Estratto determina V&A IP n. 568 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MELIANE 3×21 tab dal Belgio con numero di autorizzazione BE 174124, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Fedra e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli.

Confezione: FEDRA "0,075 MG + 0,02 compresse rivestite" 21 compresse.

Codice AIC: 043769013 (in base 10) 19RRSP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: Gestodene mg 0,075, Etinilestradiolo 0,02 mg;

Eccipienti: Lattosio monoidrato, amido di mais, povidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, povidone 700.000, macrogol 6.000; calcio carbonato, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)*.

Indicazioni terapeutiche

Prevenzione del concepimento.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Fedra "0,075 mg + 0,02 compresse rivestite" 21 compresse.

Codice AIC: 043769013; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Fedra "0,075 mg + 0,02 compresse rivestite" 21 compresse.

Codice AIC: 043769013; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02716

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del Consolato onorario in Mons (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Mons (Belgio) un Consolato Onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Charleroi, con la seguente circoscrizione territoriale: Hainaut occidentale: comuni di Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Quaregnon, Rumes, Mouscron, Comines, Tournai, Estaimpuis, Mont-de-l'Enclus, Celles, Antoing, Péruwelz, Leuze-en-Hainaut, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles; Flobecq, Ath, Chièvres, Brugelette, Bernissart, Pecq, Brunehaut, Beloeil, Binche, Enghien, Estinnes, Le Roeulx, Silly, Lessines, Soignies e Braine-le-Comte.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A02742

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Sibiu (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Italo Selleri, Console onorario in Sibiu (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale consolare all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A02743

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Norfolk (Stati Uniti d'America)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Gianmarco Bellini, Console onorario in Norfolk (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Filadelfia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Filadelfia;

u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A02744

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Brasov (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Emanuele Guglielmo Bagnasco, Console onorario in Brasov (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest. della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A02745

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agente consolare onorario in Busan (Repubblica di Corea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Vincenzo Campitelli, Agente consolare onorario in Busan (Repubblica di Corea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Seoul;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Seoul, ad esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) autentica di firme su atti notarili;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Seoul e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Seoul, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Seoul;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A02746

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Satu Mare (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il Sig. Dino Tucci, Console onorario in Satu Mare (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia

presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A02747

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso concernente la II fase della diffusione su base nazionale dello standard *Family Audit*

Si rende noto che in data 15 aprile 2015 è pubblicato nel sito internet del Dipartimento per le politiche della famiglia http://www.politichefamiglia.it/ e sul sito del Governo italiano http://www.governo.it/ l'avviso concernente la II fase di diffusione su base nazionale dello standard *Family Audit*, illustrato nelle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1364/2010.

15A02890

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 11 del 23 marzo 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 11 del 23 marzo 2015 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo e gli atti di gara per l'intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna - Approvazione del progetto esecutivo e degli atti di gara;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 15 del 27 marzo 2015 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

15A02761

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-087) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00